



EVENTO FORMATIVO

Materiale didattico

shop.seac.it

La dichiarazione dei Redditi 2020

A cura del dott. Nicola Forte

Tassazione dei dividendi

Distribuzione dei dividendi – comma 1001 e segg.

La legge di Bilancio 2018, pur non eliminando la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate **detenute da persone fisiche** ha reso omogeneo il livello impositivo, prevedendo in entrambi i casi l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%: art. 26 del D.P.R. n. 600/1973

Tassazione dei dividendi



Vecchia
disciplina

Dividendi su
partecipazioni
non qualificate

Ritenuta a
titolo di
imposta 26%

Tassazione dei dividendi

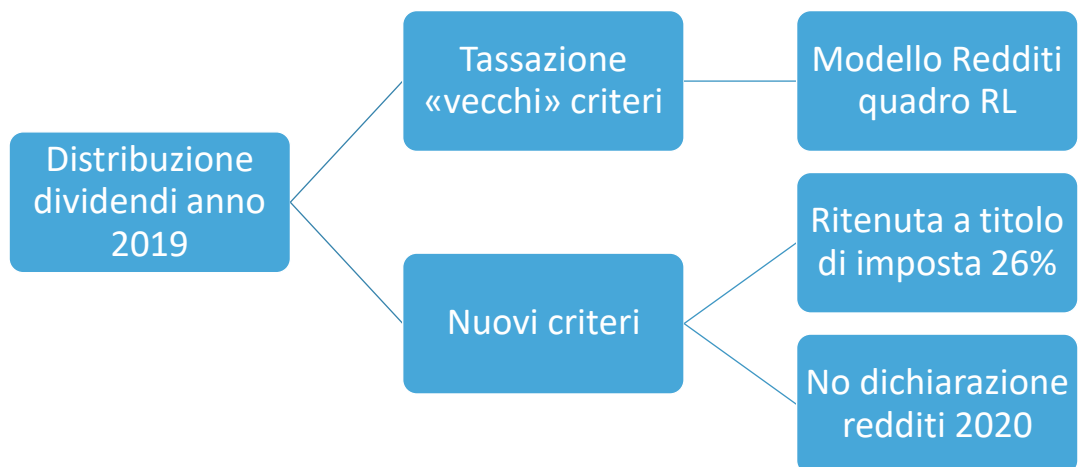


Disciplina transitoria

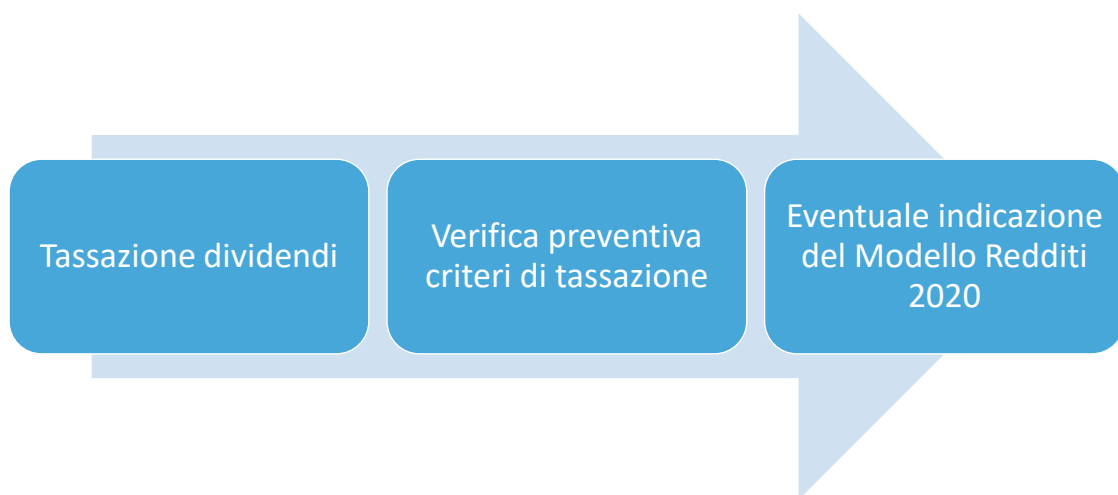
Rilevanza della data della
delibera

Attenzione « Risoluzione Agenzia
delle entrate n. 56/E del 2019

Tassazione dei dividendi



Tassazione dei dividendi



Tassazione dei dividendi



SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute
Redditi di capitale		1	2	3	4
RL1	Utili ed altri proventi equiparati			,00	,00
RL2	Altri redditi di capitale			,00	,00
RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1, col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			,00	,00

Si compila il quadro RL solo se si applica la disciplina transitoria e quindi se i dividendi percepiti nel periodo di imposta 2019 sono tassati in base ai vecchi criteri avendo **trovato applicazione la disciplina transitoria**

Tassazione dei dividendi



Vecchia
disciplina

Dividendi su
partecipazioni
qualificate

Rilevanza ai
fini Irpef
58,14%

Tassazione dei dividendi



Dal 1° gennaio 2018 è irrilevante la distinzione tra

- Partecipazioni qualificate
- Partecipazioni non qualificate

Tassazione dei dividendi



Le novità riguardano

Le persone fisiche residenti
in Italia

Che percepiscono i dividendi
al di fuori delle imprese

Tassazione dei dividendi



Nessuna variazione per gli utili provenienti da società localizzate in Paesi black list

Concorrevano alla determinazione del reddito per l'intero ammontare

Anche nel 2018 e negli anni successivi concorrono per l'intero ammontare

Tassazione dei dividendi



Partecipazioni qualificate

Ritenuta a titolo di imposta
26%

Partecipazioni non qualificate

Ritenuta a titolo di imposta
26%

Tassazione dei dividendi



Il trattamento fiscale
degli utili differisce a
seconda

del momento di
percezione

del momento di
adozione della
delibera di
distribuzione

Tassazione dei dividendi



DISCIPLINA TRANSITORIA

Utili prodotti fino all'esercizio in corso al
31/12/2017

Deliberate dal 1/1/2018 al 31/12/2022



Si applicano le regole del decreto del Ministero dell'Economia del
26 maggio 2017

Tassazione dei dividendi



- ✓ Utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono al reddito nella misura del 40%;
- ✓ Utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 concorrono al reddito nella misura del 49,72%;
- ✓ Utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorrono al reddito nella misura del 58,14%

Tassazione dei dividendi – priorità di distribuzione



Tassazione dei dividendi – priorità di distribuzione



Utili prodotti fino al 31 dicembre 2017

Distribuiti tra il 2018 e il 2022

Non sconteranno la nuova tassazione del 26%: saranno soggetti al regime previgente di inclusione parziale nell'imponibile IRPEF

Tassazione dei dividendi



SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2	3
			9	5.814 ,00	,00
	RL2	Altri redditi di capitale		,00	,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00	,00

- 1) Utile periodo di imposta 2017: distribuzione 10.000 euro;
- 2) Delibera 28 aprile 2019 con approvazione bilancio 2018: distribuzione utile 10.000 euro;
- 3) Utile tassabile nella misura del 58,14%

Tassazione dei dividendi



Distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2018

Solitamente si applica la disciplina transitoria «vecchia» disciplina

Ma se la delibera è precedente e la distribuzione avviene dal 1° gennaio 2018 si applica il 26%

NO: anche se la delibera è precedente al 1° gennaio 2018 **si applica la vecchia disciplina: Risoluzione Agenzia delle entrate n. 56/2020**

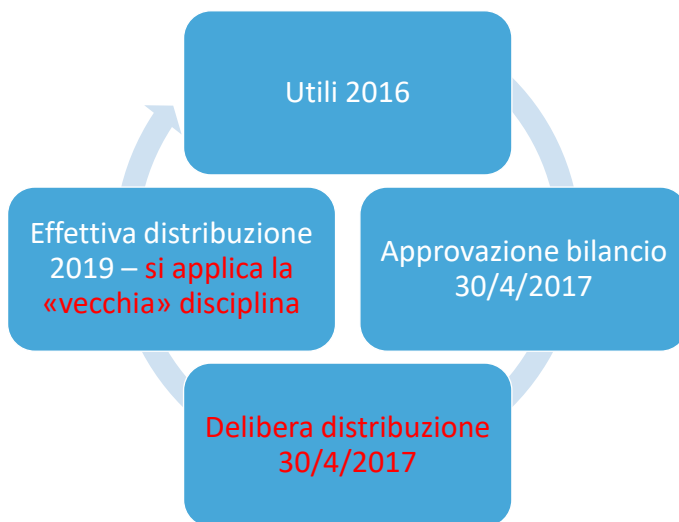
Tassazione dei dividendi



Risoluzione Agenzia delle entrate n. 56/E del 6 giugno 2019

«Ancorchè la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate «dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022» si ritiene, sulla base di un'interpretazione logico – sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017»

Tassazione dei dividendi



Tassazione dei dividendi



Compilazione quadro RL Modello REDDITI 2020 per li utili percepiti nell'anno 2019

Tassazione dei dividendi



Presunzione favorevole al contribuente

DM 2 aprile 2008 integrato con il DM 26 maggio 2017

Si presumono distribuiti per primi i dividendi che si sono formati nei più «remoti» periodi di imposta;

- ✓ Dividendi prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007: 32.000 euro;
- ✓ Dividendi prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016: 12.000 euro;
- ✓ Dividendi prodotti dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017: 3.400 euro

Distribuzione dividendi: 8.000 euro: **si considerano distribuiti prioritariamente i dividendi prodotti fino al** periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007

Tassazione dei dividendi



SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1 1 2 3.200 ,00	3 ,00
	RL2	Altri redditi di capitale	,00	,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1, col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00

- 1) Dividendi distribuiti: 8.000 euro
- 2) Dividendi tassabili: 8.000 x 40%

Tassazione dei dividendi



Dividendi esteri non paradisiaci

La disciplina si applica anche ai dividendi esteri non paradisiaci in quanto l'art. 18 del TUIR stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta.

Deducibilità dell'IMU



Costo IMU nel bilancio 2019

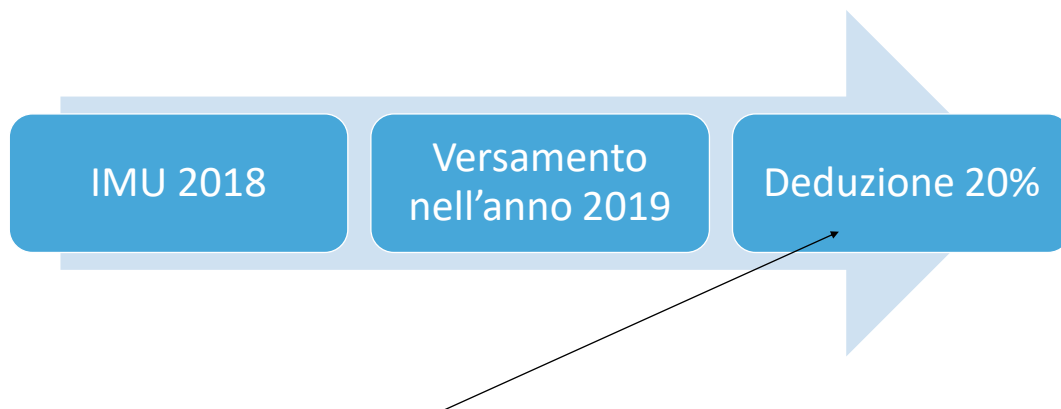
- Deduzione costo 50%

Pagamento IMU anno 2019

- Deduzione costo 50%

Le due condizioni devono coesistere

Deducibilità dell'IMU



Non si applica la percentuale di deduzione dell'anno 2019

Deducibilità dell'IMU



Strumentalità immobili

- ✓ Per natura: A/10, B, C, D, E
- ✓ Immobili strumentali per destinazione:
- ✓ Immobili strumentali per destinazione di professionisti;

Deducibilità dell'IMU



Immobili esclusi

- ✓ Immobili uso promiscuo;
- ✓ Immobili patrimonio;

Il regime premiale degli ISA



Provvedimento Agenzia entrate
Prot. n. 183037 30 aprile 2020

Conferma del regime premiale
dell'anno 2018

Applicazione del criterio
alternativo della media

Il regime premiale degli ISA



Criterio
alternativo della
media

«salvagente»

Se non si ottiene
un punteggio 2019
almeno pari a 8

Il regime premiale degli ISA



Nuovo premiale: regime alternativo della media

- ✓ Esonero visto di conformità punteggio medio pari a 8,5 anziché pari a 8;
- ✓ Riduzione dei termini di accertamento di un anno: non si applica se il punteggio medio è pari a 8;
- ✓ Disapplicazione della normativa società di comodo o perdite sistematiche se il punteggio medio è pari a 9

Il regime premiale degli ISA



Nuovo premiale: regime alternativo della media

- ✓ Punteggio 2018: 10
- ✓ Punteggio 2019: 7,9
- ✓ Punteggio medio: 8,95;
- ✓ Esonero visto di conformità avendo ottenuto un punteggio almeno pari a 8,5

Il regime premiale degli ISA



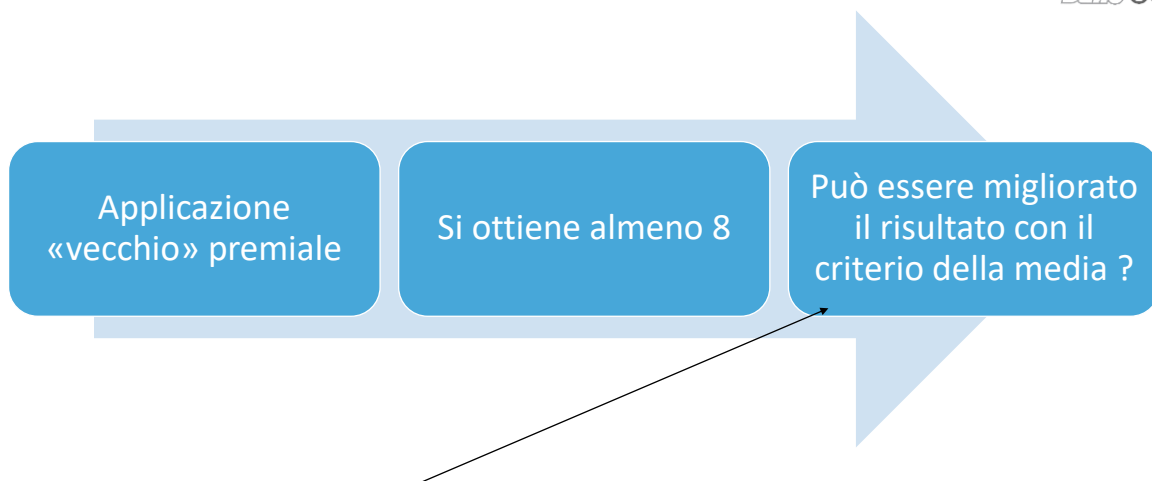
Periodo di imposta 2019

- Si applica il regime premiale 2018

Periodo di imposta 2019

- Facoltà: criterio della media

Il regime premiale degli ISA



In attesa di conferma dell'Agenzia delle entrate

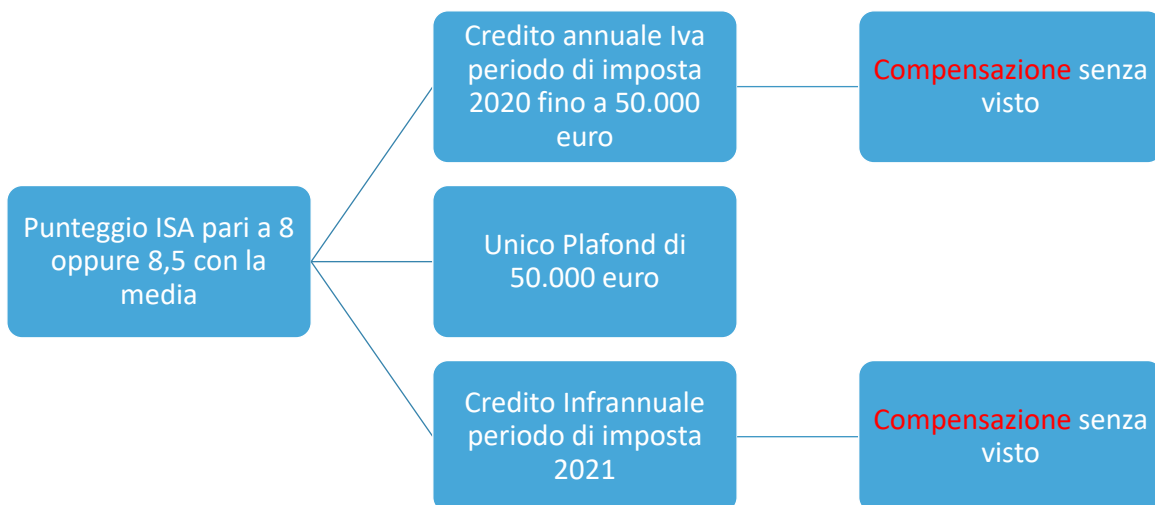
Il regime premiale degli ISA



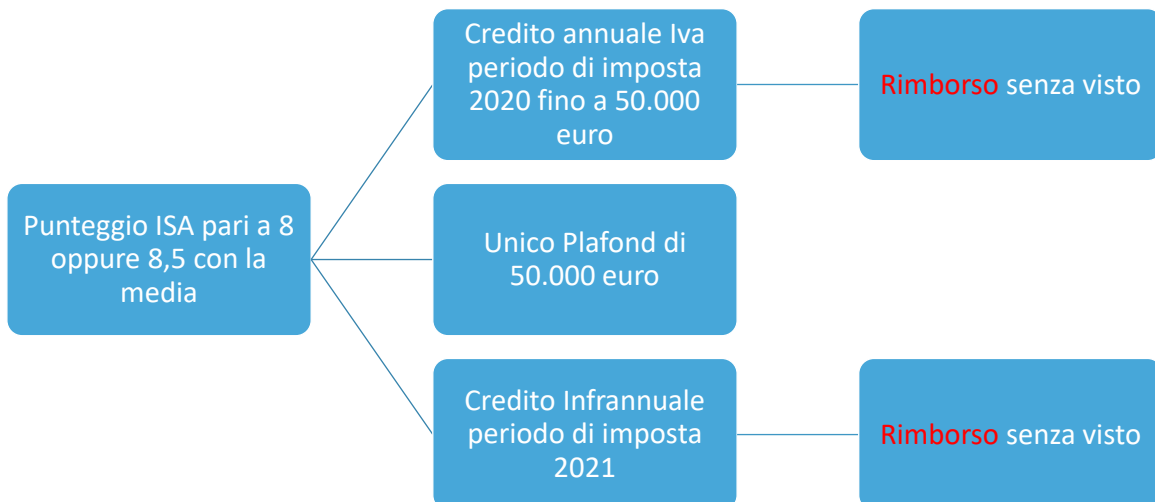
Nuovo premiale: regime alternativo della media

- ✓ Punteggio 2018: 10
- ✓ Punteggio 2019: 8
- ✓ **Anno 2019:** esonero dal visto di conformità;
- ✓ **Anno 2019:** si sceglie il criterio della media e si ottiene un punteggio medio 9 – Disapplicazione normativa società di comodo o in perdita sistematica

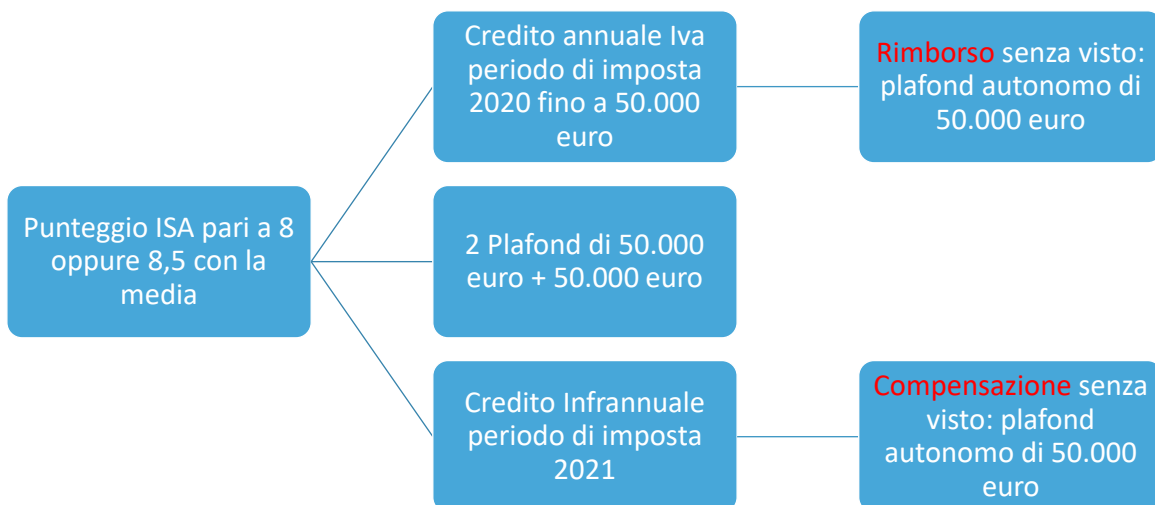
Il regime premiale degli ISA



Il regime premiale degli ISA



Il regime premiale degli ISA



Il regime premiale degli ISA

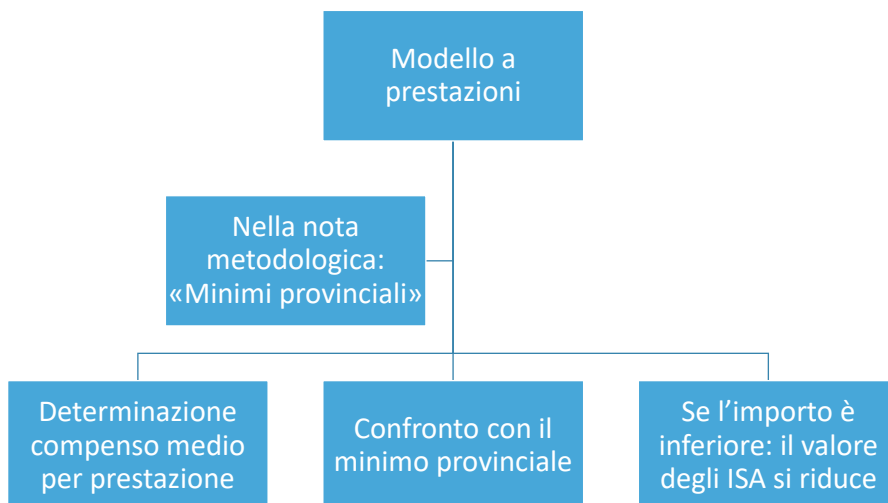


Novità a seguito dell'evoluzione degli ISA

12 ISA applicabili agli esercenti arti e professioni sono stati trasformati in modelli a prestazioni

E' utile verificare il compenso medio delle singole prestazioni professionali e confrontare il risultato con il «Minimo provinciale»

Il regime premiale degli ISA



Il regime premiale degli ISA



Anno 2018:
modello a
prestazioni

- Compenso medio prestazioni < minimi provinciali
- **Indicatore di anomalia: 1**

Anno 2019:
modello a
prestazioni

- Compenso medio prestazioni < minimi provinciali
- **non scatta più l'indicatore di anomalia;**
- Progressiva riduzione del punteggio ISA

Il regime premiale degli ISA



Esempio Modello «a prestazioni»

Compensi medi divisi per tipologia di prestazione: 82.000 euro;
minimi provinciali 82.220

Il «lieve scostamento» rispetto al valore minimo incide in maniera estremamente limitata rispetto alla determinazione del valore finale ISA. **Lo scorso anno si otteneva un valore pari a 1**

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

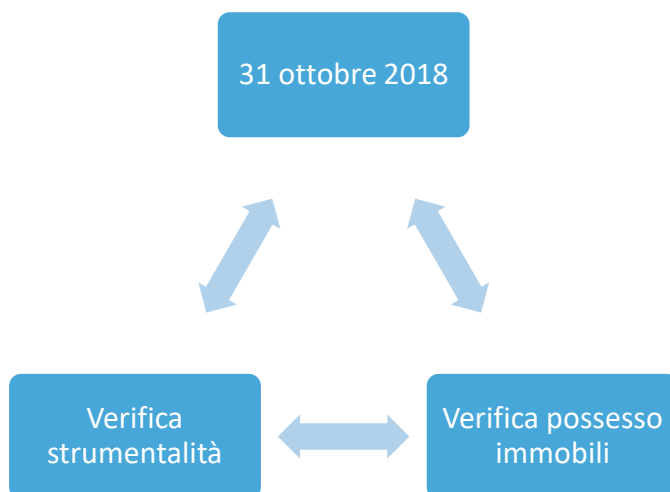


Imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possieda beni immobili strumentali

Strumentalità per natura e per destinazione

Conservazione della qualifica di imprenditore individuale fino al 1° gennaio 2019

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

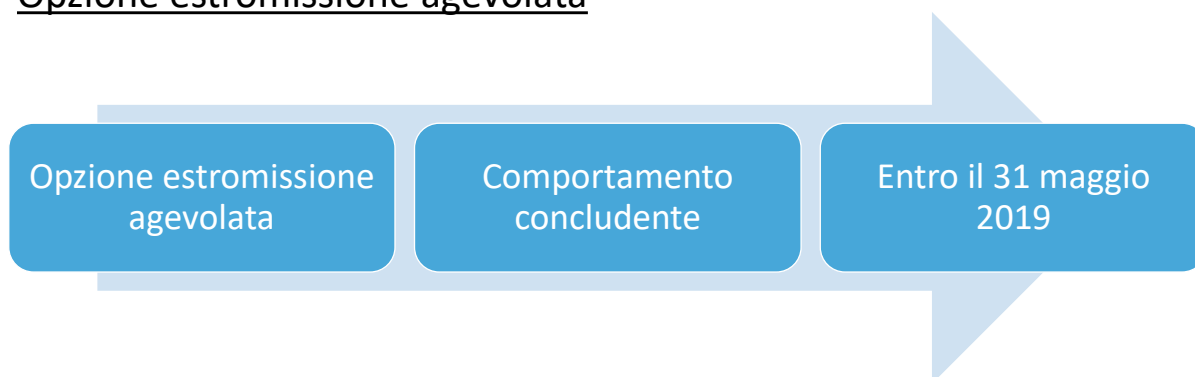


45

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



Opzione estromissione agevolata



46

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



Opzione estromissione agevolata: perfezionamento

Comportamento
concludente

Indicazione nel
Modello Redditi

Indicazione
imposta sostitutiva

47

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



Perfezionamento

Secondo quanto precisato dalla Circolare n. 16/2016 l'opzione può considerarsi perfezionata con l'indicazione dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che eventuali **omessi, insufficienti o ritardati versamenti** dell'imposta sostitutiva possono tutt'al più determinare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, fatta salva la possibilità del ravvedimento operoso, ma **non il disconoscimento delle agevolazioni**

48

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 66, L. 145/2018)	RQ81	Beni immobili strumentali	Valore normale 1	Costo fiscale 2	Differenza 3
			320.000 ,00	120.000 ,00	200.000 ,00
	RQ82	Determinazione dell'imposta sostitutiva	Imponibile 1	Aliquota 8%	Imposta sostitutiva 2
			200.000 ,00		16.000 ,00

- ✓ Valore normale ex art. 9 TUIR euro 320.000:
- ✓ Costo fiscalmente riconosciuto euro 120.000
- ✓ Differenza euro 200.000

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 66, L. 145/2018)	RQ81	Beni immobili strumentali	Valore normale 1	Costo fiscale 2	Differenza 3
			90.000 ,00	120.000 ,00	- 30.000 ,00
	RQ82	Determinazione dell'imposta sostitutiva	Imponibile 1	Aliquota 8%	Imposta sostitutiva 2
			,00		,00

- ✓ Valore normale ex art. 9 TUIR = valore catastale euro 90.000:
- ✓ Costo fiscalmente riconosciuto euro 120.000
- ✓ Differenza negativa – 30.000

Compilazione necessaria affinché l'estromissione abbia effetto

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 66, L. 145/2018)	RQ81 Beni immobili strumentali	Valore normale 1	Costo fiscale 2	Differenza 3
		470.000,00	450.000,00	20.000,00
	RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	Imponibile 1	Aliquota 8%	Imposta sostitutiva 2
		20.000,00		1.600,00

- ✓ Immobile 1: $150.000 - 120.000 =$ plusvalenza 30.000
- ✓ Immobile 2: $320.000 - 330.000 =$ minusvalenza 10.000
- ✓ Differenza: $470.000 - 450.000 =$ Differenza 20.000

Le componenti negative devono essere scomputate da quelle positive: Circ. Agenzia entrate n. 26 del 2016

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 66, L. 145/2018)	RQ81 Beni immobili strumentali	Valore normale 1	Costo fiscale 2	Differenza 3
		450.000,00	220.000,00	230.000,00
	RQ82 Determinazione dell'imposta sostitutiva	Imponibile 1	Aliquota 8%	Imposta sostitutiva 2
		230.000,00		18.400,00

- ✓ Valore normale ex art. 9 TUIR euro 450.000:
- ✓ Costo fiscalmente riconosciuto euro 220.000
- ✓ Differenza euro 230.000;
- ✓ Si poteva optare fino al 31 maggio 2019;
- ✓ Gli effetti dell'opzione retroagiscono al 1° gennaio 2019;
- ✓ I canoni di locazione maturati dal 1° gennaio al 31 dicembre: quadro RB Modello Redditi

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



Determinazione della plusvalenza



Ai fini delle imposte sui redditi può essere rappresentato dal valore catastale, ma non ai fini IVA

53

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



Tassazione Imposte sui redditi

Determinazione della plusvalenza

- Imposta sostitutiva IRPEF/IRAP dell'8%

Versamento

- In un'unica soluzione o rateale

54

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



Versamento imposta sostitutiva 8%

- 60% del tributo entro il 30 novembre 2019;
- 40% entro il 30 giugno 2020;
- Utilizzo del codice tributo 1127

55

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



ATTENZIONE !

Agenzia entrate

Risposta interpello n. 391 del 7 ottobre 2019: l'estromissione dei beni strumentali operata dalle imprese individuali in regime forfetario non genera tassazione. Ciò indipendentemente dalla previsione di cui alla legge di Bilancio 2019

56

ESTROMISSIONE IMMOBILI



Disciplina Iva: ordinaria

Artt. 10, n. 8 – bis e 8 – ter del D.P.R. n. 633/1972

Base imponibile: valore determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c del D.P.R. n. 633/1972 –
Attenzione ! Eventuale rettifica della detrazione

57

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



Beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2018

Rivalutazione evidenziata nel bilancio relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018

Solo beni e MAI costi pluriennali

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



Beni esclusi dalla rivalutazione

- ✓ c.d. beni merce;
- ✓ Costi pluriennali;
- ✓ Partecipazioni non iscritte tra

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



Rivalutazione obbligatoria di tutti i beni ?

- NO

Rivalutazione di tutti i beni della stessa categoria omogenea

- SI

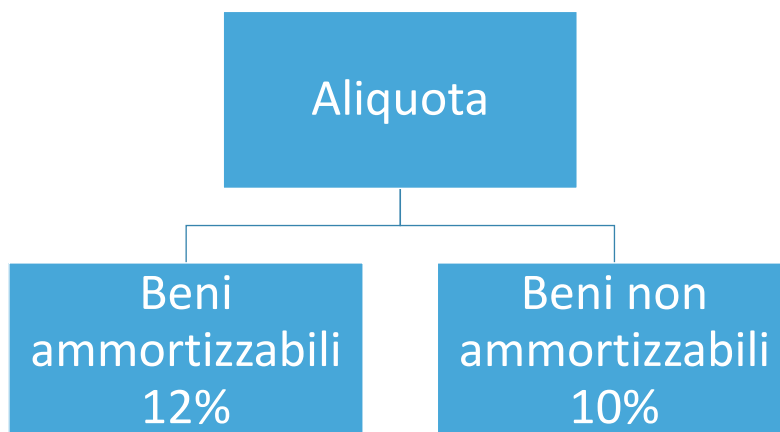
RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



Esempi categorie omogenee

- ✓ Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
- ✓ Aree non fabbricabili;
- ✓ Fabbricati non strumentali;
- ✓ Fabbricati strumentali

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



Rivalutazione beni d'impresa



SEZIONE XXIII-A

Rivalutazione
dei beni e delle
partecipazioni

	Importo	Aliquota	Imposta
RQ86 Rivalutazione dei beni ammortizzabili	¹ 200.000 ,00	12%	² 24.000 ,00
RQ87 Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	10%	,00
RQ88 Rivalutazione delle partecipazioni	,00	10%	,00

- ✓ Immobile strumentale – costo storico 420.000 euro;
- ✓ Fondo di ammortamento 300.000 euro
- ✓ Differenza 120.000;
- ✓ Maggior valore attribuito 200.000

Rivalutazione beni d'impresa

Per la prima volta: pagamento rateale

Fino a 3 milioni di euro: 3 rate la prima 30 giugno 2020 e le altre due 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022

Se l'imposta eccede 3 milioni di euro: 6 rate, la prima entro il 30 giugno 2020

Rivalutazione beni d'impresa

SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni

	Importo	Aliquota	Imposta
RQ89 Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1 0,00	12%	2 0,00
RQ90 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	0,00	10%	0,00
RQ91 Maggiori valori delle partecipazioni	0,00	10%	0,00
	Totale imposte		Prima rata
RQ92 Totale imposte	1 0,00		2 0,00

Maggior valore delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato

Rivalutazione beni d'impresa



Effetti della rivalutazione

- ✓ Immobili: effetto della rivalutazione dall'anno 2021;
- ✓ Altri beni: effetto della rivalutazione dall'anno 2022;

Rivalutazione beni d'impresa



SEZIONE XXIII-C						
Affrancamento	RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
			1	10%	2	3
			.00		.00	.00

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



Legge di Bilancio 2019 (art. 1 commi da 23 a 26 L. n. 145 del 30 dicembre 2018)

Novità per: Imprese individuali, società di persone e srl trasparenti

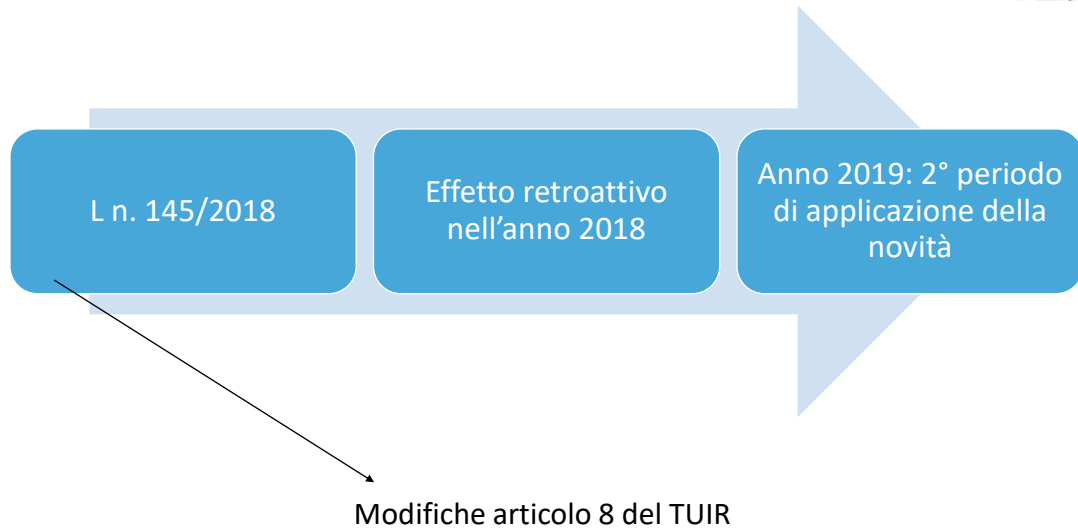
Sono esclusi dalle modifiche i lavoratori autonomi

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA

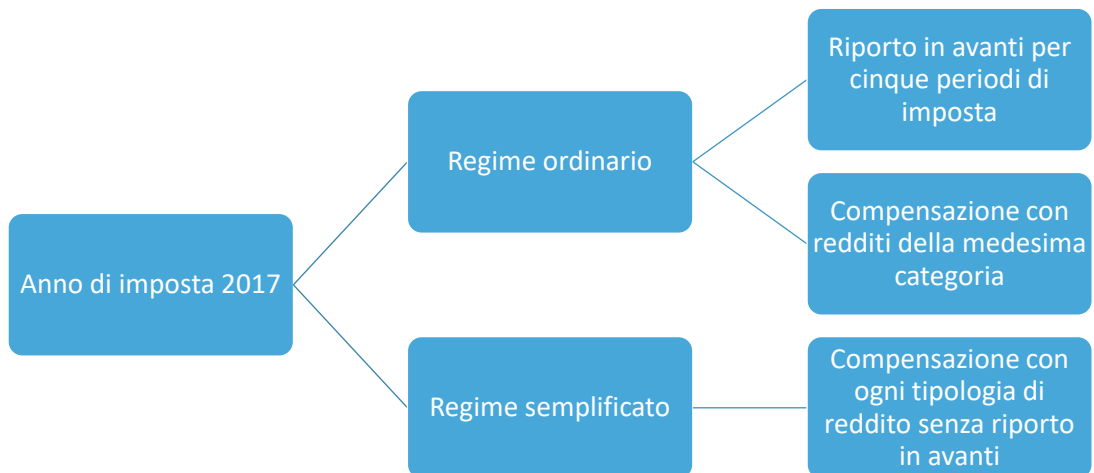


- ✓ Equiparazione fiscale del trattamento delle perdite conseguite delle imprese in contabilità semplificata a quelle delle imprese in contabilità ordinaria;
- ✓ Allineamento della disciplina delle perdite fiscali per tutte le imprese, sia che siano soggetti IRPEF, sia che siano soggetti IRES

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



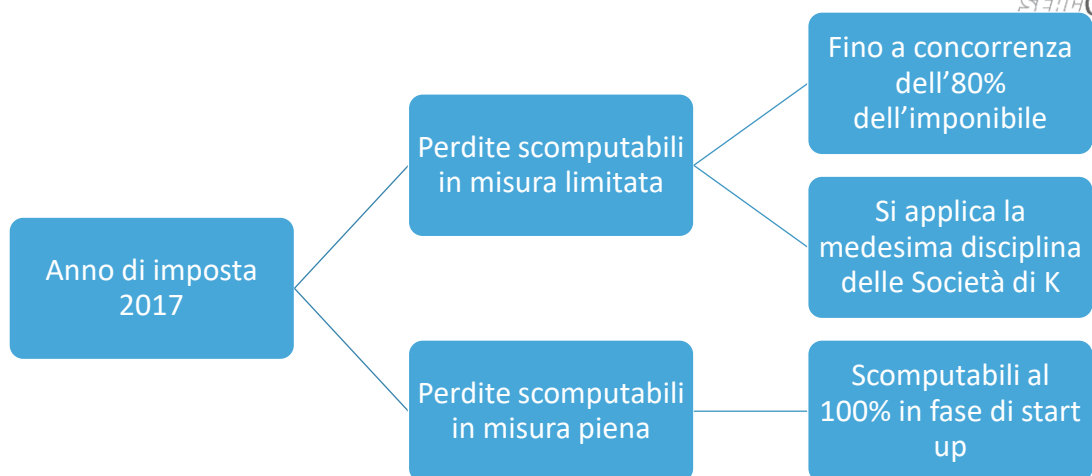
Anno 2017: regime
semplificato per
cassa

Rimanenze al 1°
gennaio 2017 costo

No rilevazione
rimanenze finali al 31
dicembre 2017

- ✓ Perdite 2017 non «recuperabili»
- ✓ Intervento del legislatore (L. Bilancio 2019);
- ✓ Applicazione retroattiva della modifica al periodo di imposta 2018

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



Regime transitorio per rendere possibile il «recupero» della perdita 2017 non utilizzata a scomputo
Con gli altri redditi relativi al medesimo periodo di imposta

Anno di conseguimento della perdita	LIMITE DI UTILIZZO DELLE PERDITE			
	2018	2019	2020	2021
2017	40%	40%	60%	80%
2018	-	40%	60%	80%
2019	-	-	60%	80%

La disciplina entra in vigore a regime nell'anno 2021

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
		1	2	3	
		,00	,00	,00	,00
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				,00

- ✓ **Campo 1:** nel limite del 40% del reddito, la perdita da regime semplificato del 2017 che non è stata compensata con altri redditi conseguiti in tale annualità;
- ✓ **Campo 2:** nel limite dell'80% del reddito, le perdite pregresse da contabilità ordinaria residue conseguite a partire dall'anno di imposta 2013;
- ✓ **Campo 3:** le perdite pregresse da contabilità ordinaria utilizzabili in misura piena, in quanto conseguite nei primi 3 esercizi dell'attività;
- ✓ **Campo 4:** le perdite indicate nei precedenti 3 campi + le eventuali ulteriori perdite di impresa di periodo scomputabili indicate, ad esempio, nel quadro RH

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



		di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15	
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	1	22.000	00

- ✓ **Perdita 2017:** residua e non utilizzata 32.000 euro;
- ✓ Limite all'utilizzo: $22.000 \times 40\% = 8.800$
- ✓ 2° anno disciplina transitoria

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
		1	2	3	
		8.800	00	00	8.800
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				13.200

- ✓ RG36: Reddito al netto della perdita pregressa;
- ✓ $22.000 - 8.800 =$

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



		di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15	
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	1	22.000	00

- ✓ **Perdita 2015:** residua in contabilità ordinaria non utilizzata 32.000 euro;
- ✓ Limite all'utilizzo: $22.000 \times 80\% = 17.600$
- ✓ Si applica il nuovo regime (la perdita non è scomutabile al 100%)

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
		1	2	3	
		00	17.600	00	17.600
RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				4.400

- ✓ RG36: Reddito al netto della perdita pregressa;
- ✓ $22.000 - 17.600 =$

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



Contribuente in
contabilità
ordinaria nel 2018

Forfetario nel
2019

Utilizzo perdita di
impresa entro il
limite dell'80%

L'UTILIZZO DELLE PERDITE DI IMPRESA



Contribuente in
contabilità
semplificata nel 2017

Forfetario nel 2019

Utilizzo perdita di
impresa entro il
limite del 40 %

REGIME FORFETARIO PERIODO IMPOSTA 2019



Nuovo limite compensi ricavi

- 65.000 per tutte le attività

Verifica del mancato superamento del limite

- Anno 2018 cassa o competenza a seconda dei casi

REGIME FORFETARIO PERIODO IMPOSTA 2019



Abrogazione cause ostative

Costi del personale
dipendente 5.000
euro

Costo beni
strumentali 20.000
euro

REGIME FORFETARIO PERIODO IMPOSTA 2019



Contribuente
forfetario

Lavoratore
dipendente

Reddito percepito
quale dipendente

Reddito percepito superiore al «vecchio» limite di 30.000 euro: **non è più rilevante per applicare il forfait anno 2019: I lavoratori dipendenti potranno accedere al nuovo forfait indipendentemente dal reddito di lavori dipendente**

REGIME FORFETARIO PERIODO IMPOSTA 2019



Possesso quota società di persone anche minima. Es. 1%

SRL anche non trasparenti se: 1 controllata direttamente o indirettamente 2 se l'attività è riconducibile direttamente o indirettamente al contribuente

Prestazioni prevalenti nei confronti del dare di lavoro o ex datore di lavoro nei due anni precedenti

Regime forfetario



SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito

Impresa

☐

Autonomo

☐

Impresa familiare

☐

LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)		Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)		Nuova attività (art.1, comma 65)	
LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi		Diritto Autore Correlati	
LM23	1	2 %	3	4	5	Reddito per attività
LM24	1	2 %	3	4	5	
LM25	1	2 %	3	4	5	
LM26	1	2 %	3	4	5	
LM27	1	2 %	3	4	5	
LM34	Reddito lordo			Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali			1		2
LM36	Reddito netto					
LM37	Perdite pregresse			Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)
	1	2	Misura limitata 40%		Misura limitata 80%	Misura Piena
	(di cui 3	4	5	6		
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					
LM39	Imposta sostitutiva					

Iperammortamento 2019



Esclusivamente per l'attività di impresa

MISURA	INVESTIMENTI
170%	Fino a 2,5 milioni di €
100%	Compresi tra 2,5 e 19 milioni di €
50%	Compresi tra 10 e 20 milioni di €
0	Sulla parte di investimento eccedente il limite di 20 milioni di €

IMPOSTE ANTICIPATE



Premessa (1)

- Le “imposte dovute” sono quelle che risultano dalla dichiarazione dei redditi e sono calcolate sul reddito d’impresa
- Le “imposte sul reddito dell’esercizio” sono quelle di competenza dell’esercizio secondo i principi contabili e la normativa civilistica
- Le “imposte differite” sia passive (differite) che attive (anticipate) sono la differenza tra le imposte dovute e quelle di competenza dell’esercizio

IMPOSTE ANTICIPATE



Premessa (2)

- Il fenomeno c.d. della fiscalità differita si origina ogni volta che un componente positivo o negativo di reddito presenta un trattamento differente sul piano fiscale rispetto a quello civilistico
- Il diverso trattamento fiscale non deve essere definitivo, ma deve dare luogo ad un movimento opposto e di pari ammontare negli esercizi successivi (*infra*)
- Le imposte differite ed anticipate sono oggetto di rilevazione sia nell’esercizio in cui sorgono sia in un esercizio successivo in cui vengono annullate (c.d. effetto reversal)

IMPOSTE ANTICIPATE



Premessa (3)

- Con la riforma del diritto societario (D. Lgs. n. 6 del 2003) si sono formalizzate le modalità con le quali sarà necessario tenere conto della fiscalità differita in bilancio (*infra*)
- Le imposte al pari degli altri componenti negativi di reddito debbano essere contabilizzate in bilancio secondo il principio c.d. di competenza
- Solo in questo modo è possibile rispettare il generale postulato della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società

IMPOSTE ANTICIPATE



Differenze permanenti e fiscalità differita

- Sono le differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che “sorgono” in un determinato esercizio e che non vengono “riassorbite” in esercizi successivi
- Derivano da scostamenti definitivi e non possono essere riassorbite da variazioni di segno opposto negli esercizi successivi
- Non si originano fenomeni di fiscalità differita

IMPOSTE ANTICIPATE



Differenze permanenti

- Esempi:
 - a) 2/3 delle spese di rappresentanza che sono non deducibili
 - b) Sopravvenienze passive non deducibili
 - c) Dividendi distribuiti da una società di capitali ad un'altra società di capitali imponibili solo per il 5% del loro ammontare

IMPOSTE ANTICIPATE



Differenze temporanee tassabili

- Hanno segno positivo e danno luogo a redditi imponibili in esercizi futuri
- Si collegano ad un vantaggio fiscale
- Generano passività per imposte differite
- Esempi:
 - a) Plusvalenze tassate in 5 anni
 - b) Componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti rispetto a quello di imputazione a CE (ad es. ammortamenti anticipati)

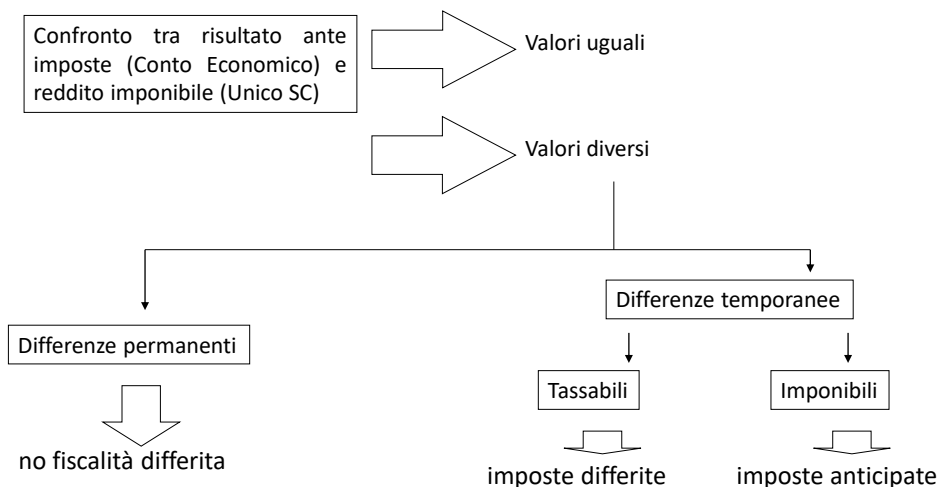
IMPOSTE ANTICIPATE



Differenze temporanee deducibili

- Hanno segno negativo e danno luogo a redditi imponibili nell'esercizio in cui si rilevano
- Si collegano ad uno "svantaggio" fiscale
- Generano attività per imposte anticipate
- Esempi:
 - a) ammortamento civilistico eccedente quello fiscale
 - b) svalutazione crediti eccedente quella fiscalmente ammessa
 - c) Spese di pubblicità e propaganda per le quali si opta per la deducibilità differita

IMPOSTE ANTICIPATE



IMPOSTE ANTICIPATE



Perdite fiscali riportabili

Imposte anticipate

Beneficio futuro connesso alla perdita

Beneficio futuro di incerta realizzazione

97

IMPOSTE ANTICIPATE



OIC 25

L'OIC 25 richiede una verifica preventiva di recuperabilità, che valuti con ragionevole certezza l'esistenza di futuri redditi imponibili sufficienti all'utilizzo delle perdite. La ragionevole certezza sussiste in presenza di una proiezione di risultati fiscali della società per un adeguato periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per l'utilizzo delle perdite fiscali

98

Grazie per l'attenzione!

The logo for SEAC ALL-IN, with 'SEAC' in white on a dark blue background and 'ALL-IN' in white on a light blue background.

SEAC
ALL-IN

Il nuovo sistema intelligente
di AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE by



ALL-IN: il nuovo strumento di
aggiornamento professionale ideato e
progettato dal Centro Studi SEAC, guidato
da un innovativo sistema di Intelligenza
Artificiale

CONTENUTI



INFORMATIVE Quotidiane,
Schede Operative, Riviste e
tanti altri servizi contenuti
all'interno di ALL-IN.

FONTI



Fonti trasversali a tutti i documenti
SEAC:

Normativa – Giurisprudenza – Prassi – Codici – Principi
contabili e di Revisione – CCNL – Tabelle Retributive e
Contributive – Utility

Tutti i contenuti editoriali SEAC
correlati tra loro e con le
fonti legislative.

SETTORE AGEVOLAZIONI

**SOSPENSIONE ADEMPIMENTI / VERSAMENTI:
NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**

RIFERIMENTI

- Art. 62, DL n. 18/2020
- Art. 18, DL n. 23/2020
- Circolare Agenzia Entrate 6.5.2020, n. 11/E
- Informative SEAC 10.4.2020, n. 108 e 4.5.2020, n. 130

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza "coronavirus" contenute nel c.d. "Decreto Cura Italia" nonché nel c.d. "Decreto Liquidità".
Con particolare riguardo alla sospensione degli adempimenti scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020, diffusi al 30.6.2020, è stato precisato che la stessa interessa:

- il mod. IVA 2020, anche per i soggetti non residenti;
- il mod. TR, la Comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali e il mod. INTRA-12 relativi al primo trimestre 2020;
- il mod. EAS;
- l'invio dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registri di cassa del primo trimestre 2020;
- la richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche dei registri di cassa / RT / server RT.

SERVIZI COLLEGATI

SO_{fisco} professional

SO_{fisco} notiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento - Via Suterli, 74 - Tel. 0461 805111 - Fax 0461 805161 - Internet: <http://www.seac.it> - E-mail: info@seac.it
planno SEAC SPA © 2020 08/05/2020

INFORMATIVA FISCALE

EMAIL QUOTIDIANE TI
AVVERTONO PER OGNI NUOVA
INFORMATIVA USCITA

Ricche di schemi ed esempi,
risultano pratiche e di facile lettura,
per un'immediata applicazione
nell'ambito dell'attività
professionale

Oggi IN ALL-IN CORRELATE CON
TUTTE LE FONTI LEGISLATIVE



SCADENZE FISCALI DEL 2020 (PER DATA)

Adempimento / Versamento	Scadenza	Note
GENNAIO		
Versamento IVA e ritenute - Dicembre 2019	Gi 16	
Versamento imposta di bollo su FE - 4° trimestre 2019	Lu 20	
Mod. INTRA - Dicembre 2019 e 4° trimestre 2019	Lu 27	
Comunicazione spese al Sistema Tessera Sanitaria		
Roma pubblica 2019 - dich. sint. investimenti 2019		
Esterovisto - Dicembre 2019	Ve 31	PERIODICI (CND-1)
FEBBRAIO		
Versamento IVA e ritenute - Gennaio		
Versamento RPS Fusi e IVA 4° trim. 2019 (trim. speciali)	Lu 17	
Versamento saldo imposta sost. rivalutazione TFR		
Versamento Enasarco su provvigioni maturate 4° trim. 2019	Gi 20	
Mod. INTRA - Gennaio	Ma 25	
Mod. INTRA - regime agevolato contributivo (forfettari)	Ve 28	Buoni stato e oneri
MARZO		
Comunicazione LPE - 4° trimestre 2019	Lu 2	Pul. esen. indic. nel mod. INTRA
Versamento RPS maturato 2019	Ma 31	
Comunicazione all'Agenzia Entrate del 730 precompilato		
Comunicazione spese al Sistema Tessera Sanitaria	Ma 31	Ag. fondi. am. ordinaria, ec. spese veterinarie
APRILE		
Versamento tassa annuale IRII sociali		
Versamento IVA e ritenute - Febbraio	Gi 16	Proroga art. 21.30.2020
Versamento saldo IVA - anno 2019		
Versamento IVA e ritenute - Marzo	Gi 16	Soggetti esenz. prorg. art. 18.30.2020
Versamento imposta di bollo su FE - 1° trimestre	Lu 20	Al. 20 e 1° trim. < 4.200
Versamento bollo scature contab. conservate digitalmente	Ma 29	
Invio mod. CU/2020 - anno 2019 a consegna al percettore	Gi 30	Proroga art. 22.30.2020
MAGGIO		
Versamento IVA e ritenute - Aprile		
Versamento RPS Fusi e IVA - 1° trimestre	Lu 18	Soggetti esenz. prorg. art. 18.30.2020
Versamento Enasarco su provvigioni maturate 1° trimestre	Ma 30	
GIUGNO		
Versamento IVA e ritenute - Febbraio		
Versamento saldo IVA - anno 2019	Lu 1	Proroga art. 18.30.2020 (*)
Versamento IVA e ritenute - Maggio		
Versamento IMU account 2020	Ma 16	
2° rata imp. sostitutiva IRPEI (dichiarazione 2019)		
Mod. INTRA - Maggio	Gi 25	
Versam. saldo 2019 e 1° acc. 2020 - mod. REDDITI e IRAP		
IMU - Dichiarazione variazioni 2019		
Versamento 2°/3° rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni precedenti all'1.1.2019 e all'1.1.2018	Ma 30	
Redazione e asseverazione perizia - versamento imposta sostitutiva (o 1° rata) rival. terreni e partecip. all'1.1.2020		

(*) La proroga del versamento all'1.6.2020 spetta ai soggetti con ricavi/compenso fino a € 2 milioni nonché a presidenti dei ricavi, ai soggetti che svolgono attività c.d. "hogliamento equivo" imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi, ecc.).
planno SEAC SPA © 2020 07/05/2020

DI SEGUITO L'UTILITY
ALLEGATA A QUESTA
SCHEDA OPERATIVA

SCHEDE OPERATIVE fisco ALL-IN

SEZIONE Strumenti «Utility»
file excel pronti per supportare
ed agevolare
il VOSTRO LAVORO



«Sospensione adempimenti e versamenti DL 18/2020 e 23/2020» IL File EXCEL pronto per essere personalizzato e utilizzato

Sospensione adempimenti e versamenti DL 18/2020 e 23/2020

SEAC ALL-IN

ISTRUZIONI UTILIZZO

Il foglio di calcolo restituisce per ciascun adempimento o versamento suscettibile di proroga ai sensi del DL 18/2020 e 23/2020 il nuovo termine prorogato.

Compilare le celle di colore azzurro. Nel caso in cui la **data inizio attività sia posteriore al 1.4.2019** non è necessario compilare i dati relativi al fatturato. **NB:** Digitare il codice attività ATECO nel formato NN.NN.NN.

Nella colonna **n. rate** è possibile scegliere, in corrispondenza ai versamenti prorogati il numero di rate fino ad un massimo di 5. In caso di scelta per la rateazione (**n. rate > 1**) vengono visualizzate a destra le scadenze delle rate successive alla prima.

Data scadenza originaria	Adempimento o versamento	Periodo	Ripresa versamento/adempimento	n. rate	2° rata	3° rata	4° rata	5° rata
lunedì 16 marzo 2020	IVA versamento mensile	febbraio	lunedì 1 giugno 2020	1				
lunedì 16 marzo 2020	Ritenute dipendenti e assimilati operate a	febbraio	lunedì 1 giugno 2020	2	martedì 30 giugno 2020			
giovedì 16 aprile 2020	Ritenute lavoro autonomo-provvigioni operate a	marzo	giovedì 16 aprile 2020					
lunedì 16 marzo 2020	Contributi dipendenti e assimilati relativi a	febbraio	lunedì 1 giugno 2020	5	martedì 30 giugno 2020	venerdì 31 luglio 2020	lunedì 31 agosto 2020	mercoledì 30 settembre 2020
lunedì 16 marzo 2020	IVA annuale	2019	lunedì 1 giugno 2020	4	martedì 30 giugno 2020	venerdì 31 luglio 2020	lunedì 31 agosto 2020	
lunedì 16 marzo 2020	Tassa concessione libri sociali	2020	giovedì 16 aprile 2020					
mercoledì 25 marzo 2020	Elenco INTRA mese	febbraio	martedì 30 giugno 2020	2	martedì 30 giugno 2020			
giovedì 16 aprile 2020	IVA versamento mensile	marzo	martedì 30 giugno 2020	5	venerdì 31 luglio 2020	lunedì 31 agosto 2020	mercoledì 30 settembre 2020	lunedì 2 novembre 2020
giovedì 16 aprile 2020	Ritenute dipendenti e assimilati operate a	marzo	martedì 30 giugno 2020	3	venerdì 31 luglio 2020	lunedì 31 agosto 2020		
giovedì 16 aprile 2020	Ritenute lavoro autonomo-provvigioni operate a	marzo	A richiesta del percettore IVA ritenuta					
giovedì 16 aprile 2020	Contributi dipendenti e assimilati relativi a	marzo	martedì 30 giugno 2020	3	venerdì 31 luglio 2020	lunedì 31 agosto 2020		

Richiedi una demo gratuita di seacall-in
un consulente seac ti contatterà per fornirti attivazione e supporto iniziale

⇒ Scarica e compila il file a questo link:
https://bit.ly/richiesta_demo

⇒ Invia a maletto@seac.it
riceverai un omaggio a te riservato





Dai **leader**
dell'editoria professionale,
i corsi di formazione
per l'aggiornamento

SEAC CEFOR

Via Solteri, 74 - 38121 Trento
T. 0461 805192 - info.cefor@seac.it
shop.seac.it